



diritto & religioni

Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

13



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno VII - n. 1-2012
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, F. Di Donato, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. Balsamo
S. Testa Bappenheim
F. Falanga
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

*L'Università di Napoli e la prima cattedra di diritto ecclesiastico in Italia. L'insegnamento di Francesco Scaduto*¹

MARIA D'ARIENZO

1. *Premessa*

Innanzitutto ringrazio il mio Maestro Mario Tedeschi e il professore Aldo Mazzacane per avermi invitato a partecipare a questa importante e interessante iniziativa che per me rappresenta sicuramente un grande onore. Tuttavia, il compito gratificante ma estremamente impegnativo di tracciare il profilo scientifico ed accademico di Francesco Scaduto, unanimemente ritenuto il fondatore del nuovo diritto ecclesiastico in Italia, costituisce anche un grande onere. In altre parole, rileggere la produzione scientifica e la metodologia di Francesco Scaduto, negli anni del suo insegnamento a Napoli, significa non soltanto individuare i percorsi di indagine che saranno sviluppati all'interno di una scuola dottrinarica, ma soprattutto considerare le radici dello statuto epistemologico di una disciplina quale quella del diritto ecclesiastico e il fondamento della sua autonomia scientifica ed accademica. Il titolo dell'iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza di Napoli, «*Rileggere i maestri*», va dunque specificato nei confronti di Francesco Scaduto non soltanto in relazione al termine «rileggere», ma anche a quello di «Maestro». La «rilettura» dell'attività scientifica di uno studioso accademico significa da un lato ritrovare – o meglio ripensare – seppure attraverso una prospettiva distanziata, quantomeno nel tempo – i filoni d'indagine e il metodo di ricerca che hanno influito sullo sviluppo della scienza nei suoi diversi rami, anche se tale operazione non è mai puramente di ricognizione storica, o per meglio dire storiografica. «Rileggere» significa anche inconsapevolmente ripensare la vitalità di una tradizione di studi, oltre che di studiosi, che hanno reso e rendono l'Università un'istituzione innanzitutto culturale, a dispetto di un certo tentativo di smantellamento operato dalle ultime riforme universitarie, come evidenzia, tra l'altro, l'accezione etimologico-

¹ Il testo riproduce, con aggiunta delle note, la relazione tenuta nell'ambito del Convegno «*Rileggere i Maestri*» organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza «Federico II» di Napoli, 18-19 aprile 2012.

giuridica romanistica di *universitas*,² quale insieme di scuole in cui si opera la *traditio* del sapere tra Maestri e discepoli. Difatti anche il termine «Maestro» non è un termine specificamente accademico, ma rimanda immediatamente al riconoscimento dell'autorevolezza dell'insegnamento da parte, com'è naturale, degli allievi i quali non sono esclusivamente i successori nella cattedra, ma tutti coloro che ricevono e apprendono un'impostazione innanzitutto metodologica nell'affrontare le problematiche inerenti ad una disciplina. In tal senso, il Maestro non è solo il capostipite di una genealogia accademica di professori, ma in qualche modo un innovatore di una tradizione di studi.

L'intreccio tra tradizione e innovazione presente nel titolo «*Rileggere i maestri*» trova la sua più compiuta espressione nella figura e nel pensiero di Francesco Scaduto che non è soltanto il Maestro di una scuola accademica, ma il vero e proprio innovatore della stessa disciplina del diritto ecclesiastico.

2. *La prolusione palermitana del 1884 e l'insegnamento del «moderno» diritto ecclesiastico*

La data di fondazione del cosiddetto «nuovo» diritto ecclesiastico tradizionalmente si ascrive alla prolusione di Scaduto letta nell'Università di Palermo il 21 novembre 1884, in occasione dell'incarico a ricoprire il corso di diritto ecclesiastico, dal titolo significativo: «Il concetto moderno del diritto ecclesiastico».³ I tre paragrafi in cui la prolusione è suddivisa evidenziano le ragioni del perché era stata abolita la cattedra di diritto ecclesiastico, come la definisce Scaduto, la trasformazione e l'importanza della disciplina in Germania e gli effetti della sua abolizione in Italia. Come ben evidenzia Gaetano Catalano,⁴ già dalla scelta consapevole del termine *diritto ecclesiastico* per indicare la materia, in contrapposizione alla terminologia di *diritto canonico* utilizzata nei regolamenti per l'istruzione universitaria,⁵ Francesco Scaduto

² Per quanto concerne l'autonomia e l'indipendenza giurisdizionale dell'*universitas studiorum*, cfr. PIERRE MICHAUD-QUANTIN, *Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen-âge latin*, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1970, p. 264 ss.

³ FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico. Prolusione letta il 21 novembre 1884*, ed. Pedone Lauriel, Palermo, 1885, ora riprodotta in *Appendice* al volume di IVÁN C. IBÁN, *En los orígenes del Derecho Eclesiástico. La prolusión panormitana de Francesco Scaduto*, Boletín Oficial del Estado, Centro de estudios Políticos y constitucionales, Madrid, 2004, pp. 167-187.

⁴ G. CATALANO, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto e ai giorni nostri*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 1965, p. 23-24.

⁵ Sulla denominazione ufficiale della disciplina cfr. GAETANO CATALANO, *op. ult. cit.*, p. 44; MARIA VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche*, Cedam, Padova, 1998, p. 12 ss. La deno-

pone in risalto il diverso oggetto della disciplina rispetto a quella tradizionalmente insegnata fino a quel momento nelle Facoltà giuridiche, ovvero non lo studio di quello che Scaduto definisce «diritto ecclesiastico puro», cioè emanato dalla Chiesa, bensì quello delle «leggi del potere civile in materia ecclesiastica». ⁶ E la metodologia indicata già nel discorso inaugurale è quella di un approccio giuridico e, come precisa, non teologico, ovvero non curialista, né confessionista, che consideri i diritti di libertà delle Chiese scaturenti dai «principi generali del Diritto Pubblico nonché dalle disposizioni tassative delle Leggi». ⁷ È dunque il diverso concetto di diritto ciò che contrappone un approccio curialista, in cui i diritti di libertà della Chiesa hanno fondamento di diritto divino, quasi a far diventare la disciplina giuridica una teologia del diritto, da quello non confessionista, improntato alla razionalità del diritto stesso scaturente esclusivamente dai principi giuridici.

Viene considerato, inoltre, di vitale importanza, per il rinnovamento nello studio della materia, il raffronto tra i diritti delle Chiese o diritti religiosi e quello civile, così come accadeva in Germania dove Francesco Scaduto aveva studiato, formandosi alla Scuola dello Hinschius, Huebler e del Friedberg ⁸, e pertanto, quantomai necessaria veniva considerata la conoscenza degli studi stranieri. ⁹ Sul raffronto tra i diversi diritti, il Nostro precisa che non si tratta di uno studio limitato alle radici storiche e alle influenze derivanti dal Diritto romano sul diritto canonico e da questo sulle legislazioni civili, ma deve consistere in un esame analitico, dettagliato e sistematico di tutte le singole disposizioni, ¹⁰ anche quelle confessionali non riconosciute dallo Stato, ¹¹ al fine di comprendere l'interazione tra diritto e politica, vero nucleo centrale e propulsore della disciplina del diritto ecclesiastico.

minazione “diritto ecclesiastico” viene ufficialmente introdotta con il Regolamento Nasi del 13 marzo 1902.

⁶ FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico*, cit., p. 14. Sulla sostituzione del criterio della natura dell'oggetto regolato a quello originario della fonte nella determinazione del concetto indicato dall'espressione «diritto ecclesiastico», cfr. LUIGI DE LUCA, *Il concetto del diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico. Ristampa anastatica della Prima edizione (Padova, Cedam, 1946)*, Padova, Cedam, 2011.

⁷ FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico*, cit., p. 10.

⁸ Cfr. CARLO FANTAPPIÉ, *Sulla genesi del diritto ecclesiastico italiano. Il giovane Scaduto tra Firenze e Lipsia*, in *Studi Senesi*, 2003, pp. 71-132; ID., *Le radici culturali del giurista Francesco Scaduto*, nel vol. SALVATORE BORDONALI (a cura di), *Il contributo de Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 35-48.

⁹ FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico*, cit., p. 5 e p. 20.

¹⁰ FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 14-15.

¹¹ FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico*, cit., p. 16.

Pertanto, in realtà, più che di una nuova definizione della materia, Francesco Scaduto, nella sua prolusione palermitana traccia la figura del nuovo professore di diritto ecclesiastico. Il rinnovamento della disciplina, e quindi la sua importanza in quanto scienza giuridica e sociale, dipende non dall'oggetto che, come pur afferma il professore Tedeschi esiste *in re ipsa*,¹² ma dal tipo di preparazione scientifico-culturale di chi la insegna, dalla capacità di inquadramento delle problematiche giuridiche, sia di diritto pubblico che privato, in senso non meramente tecnicistico, in una parola dallo spirito critico nell'analisi del dato normativo in chiave anche socio-politica. Prospettive e sensibilità che fanno del diritto una scienza sociale e una storia della cultura.

La modernità della scienza del diritto ecclesiastico non può attuarsi, secondo Francesco Scaduto, se non attraverso l'incremento di una classe di professori in grado di rivalutare l'importanza, anche e soprattutto politica, che una tale disciplina riveste all'interno dello Stato moderno e ancor più dello Stato unitario italiano.¹³ E l'importanza politica è data dalla prospettiva unitaria, propria della metodologia indicata, con cui viene studiata la legislazione dello Stato che regola la materia ecclesiastica nei diversi settori. Senza tale metodologia di studio e di insegnamento la materia si era prestata inevitabilmente ad essere parcellizzata e facilmente assorbita da altre discipline, quali il diritto civile per le questioni beneficarie, e quelle riguardanti il matrimonio, dalla storia del diritto per la storia del diritto ecclesiastico e canonico, dal diritto amministrativo, e dal diritto costituzionale per i riferimenti alle relazioni tra lo Stato e la Chiesa,¹⁴ perdendo non solo la sua ragion d'essere come disciplina autonoma, ma evidenziando anche la sua inefficacia nell'affermazione e difesa dei principi propri dello Stato nei confronti delle pretese confessionali.

La vera finalità del diritto ecclesiastico come disciplina di insegnamento nelle Facoltà giuridiche è quella della riaffermazione della sovranità statale e del suo diritto rispetto alle rivendicazioni privilegiate delle Chiese, *in*

¹² MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 51 e ss.

¹³ Sottolinea il legame tra il concetto moderno di diritto ecclesiastico e il consolidamento dello Stato unitario, GIOVAN BATTISTA VARNIER, *Cultura giuridica e costruzione dello Stato nazionale. Il contributo di Francesco Scaduto (1858-1942) al diritto ecclesiastico per la nuova Italia*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2006, pp. 127-138; ID., *Il diritto ecclesiastico al tempo di Francesco Scaduto*, in SALVATORE BORDONALI (a cura di), *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, cit., p. 133; ID., *Orientamenti culturali e politici della scienza ecclesiasticistica italiana nei secoli XIX e XX. Introduzione al vol. ID.*, (a cura di), *La costruzione di una scienza per la nuova Italia*, EUM, Macerata, 2011, p. 15.

¹⁴ FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico*, cit., scrive: «La parte che si riferisce alle scienze sociali e politiche si era affidata ai professori di diritto amministrativo e di diritto costituzionale», p. 12.

primis quella cattolica, ed è proprio tale finalità che richiede un approccio non confessionistico, ovvero non soltanto non indulgente nei confronti delle impostazioni curialiste dei rapporti giuridici della Chiesa con l'ordinamento statale, ma soprattutto espressione di un concetto di diritto non ideale, come lo chiama Scaduto, ovvero dommatico, e senza alcun collegamento con la realtà sociale, ma al contrario di un diritto che nasce, vive e dunque si trasforma nella storia di un ordinamento politico-sociale. Probabilmente è questo il significato del termine "razionale" in contrapposizione a "ideale" che Scaduto indica in riferimento al diritto dello Stato. Diritto razionale inteso come diritto concreto, modificabile, tuttavia strutturato sulla *ratio* discendente dai principi propri dell'ordinamento giuridico e non da principi metafisici. Un concetto pertanto non confondibile con quello di diritto naturale.

La prolusione palermitana di Francesco Scaduto si pone come un vero e proprio programma di rinnovamento, con intenti e motivazioni che potrebbero essere definite, in un senso molto ampio, di natura politica. Non solo per l'individuazione della politica del diritto e specificamente del diritto ecclesiastico ai fini dell'affermazione delle idee liberali poste a fondamento dello Stato unitario, ma anche della stessa concezione dell'Università quale istituzione statale, e dell'insegnamento universitario come fucina di dottrina, ed anche di formazione di ideali e di coscienza civile.

D'altro canto, il discorso appare soprattutto come un discorso di politica accademica. Il giovane Francesco Scaduto inaugura, infatti, un corso ufficiale ricoperto solo per incarico attraverso una prolusione. È pur vero che si tratta di un vero e proprio discorso introduttivo di una materia accademica del tutto nuova dal punto di vista epistemologico rispetto alle cattedre di diritto canonico, come ufficialmente allora venivano designate dai regolamenti universitari.¹⁵ Un insegnamento non formalmente abolito, ma destinato ad esaurirsi naturalmente con l'uscita dai ruoli dei titolari di cattedra, così come stabilito dalla direttiva del 1874 del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.¹⁶ Tant'è che il Regolamento Coppino del 1876 per la Facoltà di Giurisprudenza

¹⁵ Cfr. nota n. 3.

¹⁶ Il parere della prima sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione del 27 novembre 1874 è pubblicata in *Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione*, 1875, p. 108 ss. e riprodotta in GAETANO CATALANO, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto e ai giorni nostri*, cit., p. 48-50. Sui criteri deliberati dal Consiglio Superiore per la Pubblica Istruzione nel parere espresso del 1874 e il regolamento predisposto dal ministro Ruggero Bonghi riguardante l'abolizione del corso di diritto canonico come insegnamento obbligatorio, cfr. FRANCESCO FALCHI, *La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico delle Facoltà giuridiche disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale" Rivista telematica (www.statoechese.it), settembre 2011, p. 56 ss.

aveva previsto il frazionamento dei vari settori della disciplina nei programmi di altre materie¹⁷, come stigmatizzato dallo stesso Scaduto.¹⁸

Ebbene, rispetto all'estinzione della cattedra di diritto ecclesiastico, decretata tra l'altro da un organo tecnico come il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, e non dal Parlamento, come invece era avvenuto per l'abolizione delle Facoltà di teologia¹⁹, nel 1884 la Facoltà giuridica della Regia Università di Palermo ottenne l'autorizzazione al ripristino del corso ufficiale di diritto canonico mediante il conferimento di incarico, affidato come abbiamo visto, a Francesco Scaduto. L'incarico venne confermato l'anno successivo²⁰ e fu così «lodevolmente tenuto» che dalla Facoltà giuridica palermitana «egli fu proposto per la promozione a professore straordinario nella stessa materia».²¹

¹⁷ «Dove non esista insegnamento speciale di diritto canonico, il corso di diritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico. La materia beneficiaria formerà parte del diritto civile e del diritto amministrativo secondo la relazione che le singole materie hanno con l'uno e con l'altro dei due sistemi legislativi. Nel corso di diritto costituzionale saranno date anche le nozioni delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa», R. D. 8 ottobre 1876, n. 3434, *Reg. Fac. di Giurisprudenza*, art. 4 co. 5.

Sulle novità introdotte dal Regolamento Coppino rispetto a quello predisposto da Bonghi cfr. FRANCESCO FALCHI, *op. cit.*, p. 61 e ss., ma specialmente p. 66: «[...] il Diritto canonico è collocato nuovamente tra [le materie] obbligatorie della Facoltà giuridica, e ciò ha prodotto alcuni effetti. Innanzi tutto sotto il profilo del contenuto l'insegnamento ritorna ad essere un corso di diritto positivo piuttosto che storico e ciò, teoricamente, anche nei casi in cui trova applicazione la ripartizione della materia. Inoltre, in base alla norma introdotta, l'insegnamento di Diritto canonico resta, indiscutibilmente, a pieno titolo nelle Facoltà in cui la cattedra esiste ancora ricoperta da un titolare, ed infine l'inserimento di questa materia tra quelle obbligatorie [...] fa sì che si apra la strada al conferimento di incarichi, anche se nell'immediato non vengono banditi concorsi. È in questo quadro che, dopo l'entrata in vigore del regolamento del 1876 alcune Facoltà giuridiche presentano al Ministro richieste per la nomina di docenti nelle materie ecclesiasticistiche, talvolta soltanto per corsi liberi. Tra queste istanze qualcuna è vista con favore dal Ministero che la accoglie come nel caso di Castagnola che ottiene l'incarico di Diritto canonico, nell'Università di Genova, a partire dal 1877».

¹⁸ FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno del diritto ecclesiastico*, cit., pp. 12-13.

¹⁹ GAETANO CATALANO, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto e ai giorni nostri*, cit., p. 22. Si veda, tuttavia, FRANCESCO FALCHI, *op. cit.*, p. 71, il quale precisa che: «La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico non si è avuta con una disposizione legislativa essendo stata realizzata con un regolamento voluto, ed energicamente difeso, dal ministro Bonghi ed emanato con un regio decreto alla cui base non sta una scelta burocratica ma l'idea di docenti universitari e di politici».

²⁰ SALVATORE BORDONALI, *Note e ricordi sull'insegnamento di Diritto canonico ed ecclesiastico*, nel vol. GIANFRANCO PURPURA (a cura di) *La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo*, Kalós, Palermo, 2007, pp. 238-239.

²¹ *Relazione della Commissione esaminatrice del Concorso a professore straordinario in diritto canonico nell'Università di Napoli*, in *Bollettino ufficiale del Ministero dell'Istruzione*, fasc. XIII, maggio 1887, p. 327. Nella delibera 17 giugno 1885 del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di Palermo, con la quale si propone la riconferma dell'incarico a Francesco Scaduto e la sua promozione a professore straordinario, la materia di insegnamento è però denominata «*Diritto Ecclesiastico*» (ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Ministero della Pubblica Istruzione (1882-1890)*, b. 338, fasc. 333, sf. 5).

Tuttavia, con ancor maggior successo, già l'anno precedente, nel 1883, l'istanza espressa dalla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli riuscì ad ottenere che venisse bandito un Concorso proprio qui, e lo dico con una punta di malcelato orgoglio, nell'Università di Napoli, prima in Italia tra le altre Università.²² Concorso che venne espletato nel 1886 e vinto proprio da Francesco Scaduto.²³

3. *La Facoltà giuridica dell'Università di Napoli e il «moderno» diritto ecclesiastico*

L'Università di Napoli, e specificamente la Facoltà di Giurisprudenza, ha dunque il grande merito di aver segnato la rinascita accademica del diritto ecclesiastico e canonico. Negli anni successivi anche le altre più importanti Università italiane, infatti, furono autorizzate a ripristinare l'insegnamento. E probabilmente è solo un caso, o forse no, che fu proprio all'Università di Genova²⁴, dove insegna il professore Varnier, che parlerà tra breve, il quale oltretutto a Genova è Preside della Facoltà di Scienze politiche, che sale in cattedra l'altro dioscuolo del diritto ecclesiastico, Francesco Ruffini, nel 1893.

Il merito dell'Università di Napoli non è di poco conto, se si considera soprattutto alla luce del clima culturale e politico dell'epoca. Riuscire ad ottenere

²² Cfr. *Bando di concorso per professore straordinario alla cattedra di Diritto canonico nell'Università di Napoli in Bollettino Ufficiale della Pubblica Istruzione*, vol. X, fasc. IX, settembre 1884, Fratelli Bencini, Roma, p. 454. L'incartamento completo relativo all'espletamento del Concorso è consultabile presso L'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Ministero della Pubblica Istruzione (1882-1890)*, b. 440, fasc. 392, sf. 1.

Sull'insegnamento del diritto ecclesiastico e canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli, cfr. RENATO BACCARI, *Priorità e continuità dell'insegnamento del diritto ecclesiastico nella Facoltà giuridica di Napoli*, nel vol. *Studi in memoria di Mario Petroncelli*, Jovene, Napoli, 1989, I, p. 3-12; FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *Gli insegnamenti del Diritto Canonico ed Ecclesiastico nell'Università di Napoli: la storia*, in *Diritto e Religioni*, 2-2011, pp. 574-589; ORAZIO CONDORELLI, *L'insegnamento del diritto canonico ed ecclesiastico nelle Università dell'Italia meridionale (Palermo, Napoli, Catania, Messina, Bari)*, relazione tenuta nell'ambito del Convegno organizzato dall'ADEC (Associazione dei docenti delle discipline Ecclesiasticistiche, Canonistiche e Confessionali nelle Università italiane) dal titolo: *Gli insegnamenti del diritto canonico ed ecclesiastico a centocinquanta anni dall'Unità*, Padova, 27-29 ottobre 2011 (in corso di pubblicazione).

²³ Francesco Scaduto partecipa, sempre nel 1886, a diversi altri concorsi di: *Storia del diritto italiano (Parma)*; *Storia antica e moderna (Messina)*; *Storia del diritto italiano dalle invasioni barbariche ad oggi (Sassari e Bologna)*. Nel 1883 aveva partecipato al concorso di *Storia del diritto bandito dall'Università di Palermo* (ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Ministero della Pubblica Istruzione (1882-1890)*, *Div. Istr. Sup.*, rispettivamente, busta 445, fascicolo 395, sottofascicolo 2; b. 436, fasc. 389, sf. 7; b. 449, fasc. 399, sf. 1; b. 425, fasc. 384, sf. 1; b. 201, fasc. 217; sf. 2).

²⁴ In realtà, già nel 1877 era stato ottenuta dall'Università di Genova l'autorizzazione al conferimento di un incarico di *Diritto canonico* affidato a Stefano Castagnola.

il bando di un concorso per ricoprire una cattedra di diritto ecclesiastico o canonico, in deroga alle direttive ministeriali che ne prevedevano, al contrario, la tacita abolizione, significava in primo luogo compiere una scelta coraggiosa e impegnativa. Scelta coraggiosa ed impegnativa non tanto perché, come afferma Gaetano Catalano, poteva sembrare un'impolitica concessione al clericalismo e poteva quindi apparire animata da uno spirito anticonformista rispetto alle idee di separatismo e al processo di laicizzazione della cultura imperante in quegli anni in Italia²⁵, ma al contrario proprio perché esprimeva un vero e preciso progetto di politica culturale. La richiesta dell'Università di Napoli del bando di concorso risale al 1883, ossia nell'anno in cui restava vacante l'insegnamento d'*Istituzioni di diritto canonico* della Facoltà giuridica di Napoli in seguito alla scomparsa, avvenuta in data 1 maggio, dell'abate Carlo Cucca²⁶, ordinario dal 1861, anche se aveva ricoperto provvisoriamente l'insegnamento per incarico già dal 1860, anno in cui venne creata la cattedra di diritto ecclesiastico nella Facoltà giuridica napoletana dal Governo prodittatoriale.²⁷ Si creava quindi la possibilità, prima ancora della necessità, di non lasciare vacante l'insegnamento. Del resto è lo stesso Francesco Scaduto che nella prolusione palermitana del 1884 accenna alle ragioni dell'insperato successo dell'iniziativa delle Università di Napoli e Palermo rispetto alle inascoltate istanze precedenti di ripristino inoltrate da diverse Facoltà di giurisprudenza quando afferma che «i voti [...] oggi finalmente ripetuti, con mire moderne e forse diverse dai precedenti, [...] sono riusciti a fare breccia».²⁸ Il riferimento alle «mire moderne e diverse [dalle] precedenti», appare pertanto estremamente significativo e non può non collegarsi immediatamente al «concetto moderno di diritto ecclesiastico» propugnato da Francesco Scaduto. Come appare chiaro, seppur in trasparenza, l'autorizzazione

²⁵ GAETANO CATALANO, *op. ult. cit.*, p. 23. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Ministero della Pubblica Istruzione*, fascio 707/2, sf. 3.

²⁶ Carlo Cucca compare come membro Anziano per la Facoltà di Giurisprudenza nel Consiglio accademico, nonché come professore Ordinario di *Istituzioni di diritto canonico* nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli fino al 1882. Cfr., in proposito, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA, *Stato del personale addetto alla Pubblica istruzione del Regno d'Italia al 31 dicembre 1882*, Eredi Botta, Roma, 1883, p. 26, in *Bollettino Ufficiale della Pubblica Istruzione*, Roma, vol. II, 1882. Nel fascicolo personale, conservato presso l'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Ministero della Pubblica istruzione, Div. Istruz. Sup. (1882-1890)*, b. 118 – contenute, tra l'altro, la comunicazione della data del suo decesso alla Ragioneria del Ministero – Carlo Cucca è indicato con il titolo di Cavaliere e nella qualità di Professore stabile di «*Diritto Ecclesiastico*» nella Regia Università di Napoli. Ricoprì, inoltre, la carica di Preside della Facoltà di Giurisprudenza negli anni accademici 1862-1863; 1867-1868; 1877-1878. Cfr. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, *Annuario. Anno Accademico 1963-64*. 740° *dalla fondazione*, Stabil. Tip. G. Genovese, Napoli, 1964, p. 79.

²⁷ GAETANO CATALANO, *op. ult. cit.*, p. 43.

²⁸ FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico*, cit., p. 21.

all'attivazione di una nuova cattedra di diritto ecclesiastico viene concessa proprio perché appaiono maturi i tempi per segnare una svolta nell'insegnamento della disciplina in linea con i principi e gli ideali propri dello Stato unitario nascente. E soprattutto i tempi sono maturi perché è formata ed improntata ai nuovi ideali, potremmo a questo punto definirli "moderni", non so se una classe di professori, ma tra questi sicuramente Francesco Scaduto. Non è un caso infatti che delle due cattedre riattivate, nel 1884 e 1886, il Nostro abbia ricoperto sia quella di Palermo, per incarico, sia quella di Napoli con cattedra.

D'altro canto, la scelta di riattivare la cattedra di diritto ecclesiastico è indicativa delle "mire moderne" dell'Università di Napoli e potrebbe essere interessante, a tal proposito, ricostruire i rapporti e legami non solo scientifico-culturali con gli ambienti intellettuali politicamente impegnati alla diffusione di un preciso indirizzo in senso spiccatamente liberale.

La formazione scientifica nella Firenze del napoletano Pasquale Villari, con cui il giovane Scaduto si era laureato in Lettere e Storia all'Istituto di Studi superiori; gli studi compiuti in Germania prima con Friedberg a Lipsia e poi con Hinschius e Huebler a Berlino; i rapporti accademici e di amicizia con Francesco Schupfer²⁹ costituivano senz'altro la garanzia di una diversa impostazione delle problematiche giuridiche inerenti alla materia ecclesiastica, ossia certamente non curialista, ma al contrario improntata all'affermazione del diritto dello Stato e dei principi liberal-separatistici in tema di rapporti con la Chiesa cattolica.

4. *La produzione scientifica di Francesco Scaduto negli anni di insegnamento nell'Università di Napoli*

Ma veniamo dunque alla seconda parte del mio intervento riguardante specificamente l'insegnamento di Francesco Scaduto a Napoli. Non v'è dubbio che dal 1886, anno in cui è nominato professore straordinario, appena ventottenne, fino al 1911 quando viene chiamato all'Università di Roma, della

²⁹ Francesco Schupfer fu commissario nel concorso a cattedra vinto da Francesco Scaduto insieme ai professori Francesco Pepere, Pasquale Del Giudice, Vittorio Scialoja, Francesco Bianchi. Tra l'altro, l'interessamento diretto della "potente e prepotente figura di Schupfer" (così lo definisce FRANCESCO CALASSO, *Storicità del diritto*, Milano, Giuffrè, 1966, p. 76) è documentata dalle lettere inviate da questi a Scaduto pubblicate da CARLO FANTAPPIÉ, *Sulla genesi del diritto ecclesiastico italiano. Il giovane Scaduto tra Firenze e Lipsia*, cit., *Appendice* 4-6, p. 126-130 ed inoltre p. 93-94. Cfr., inoltre, RUGGERO MACERATINI, *Intorno a Francesco Scaduto ed al diritto canonico, alle sue relazioni con alcuni contemporanei, in particolare Schupfer e Calisse e sul concetto di diritto ecclesiastico di quest'ultimo. Brevi osservazioni*, nel vol. SALVATORE BORDONALI (a cura di), *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, cit., p. 139-159, in particolare, p. 151 ss.

quale in seguito divenne anche Rettore,³⁰ la produzione scientifica di Francesco Scaduto è particolarmente cospicua comprendendo più di un centinaio di lavori, tra voci di enciclopedia, tra cui quelle relative alle Confraternite, ai Sacerdoti, al Sacro Collegio dei Cardinali, alle Congregazioni religiose, agli Enti ecclesiastici; più di 60 articoli su Riviste scientifiche e partecipazione a volumi in onore, tra cui non è superfluo ricordare, data la circostanza, quelli per il 50^o anno di insegnamento di Enrico Pessina, a cui è intitolata la sala che ci ospita, e che è stato ricordato ieri dal Professor Maiello e quelli in onore di Carlo Fadda, che sarà ricordato invece nel pomeriggio dal Professore Settimio Di Salvo. Notevoli sono anche gli articoli su specifiche questioni di politica ecclesiastica pubblicate su quotidiani quali *Il Giorno*, *l'Ora*, *il Pungolo* come ad esempio quello relativo *al caso del Cardinal Ferrari*, (1898); l'articolo pubblicato sul numero unico "XX settembre", dal titolo eloquente: *Sottomettiamo legalmente il Papa* del 1903; quello relativo alla rottura del Concordato francese (1904); e l'articolo commissionato, come gli altri pubblicati su *Il Giorno*, da Matilde Serao, dal titolo: *A proposito del non expedit* (1909).

Dopo il 1886 sono anche pubblicate alcune delle importanti monografie di Scaduto. Basti ricordare la "*Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai giorni nostri, sec. XI- XIX*", in due volumi, pubblicato nel 1887, anche se era stato licenziato nel 1886³¹; la seconda edizione del 1889 dello studio riguardante la legge delle *Guarentigie Pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa*, la cui prima edizione era stata edita nel 1884.³²

Indubbiamente particolare attenzione va riservata al suo «*Diritto ecclesiastico vigente in Italia*», in due volumi, stampato a Napoli il 1889 in prima edizione³³ e ristampato nel 1892 per i tipi *Fratelli Bocca* di Torino.³⁴ Nella prefazione alla seconda edizione, Scaduto precisa di aver voluto conservare il titolo di *Manuale*

³⁰ Fu Rettore dell'Università di Roma dal 3 agosto del 1919 al 15 ottobre del 1922.

³¹ Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Introduzione* alla riedizione di FRANCESCO SCADUTO, *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, Edizioni della Regione siciliana, Palermo, s. d., ma 1969, p. 19 (1 ed. *Stato e Chiesa nelle Due Sicilie dai Normanni ai nostri giorni [sec. XI-XIX]*, Amenta, Palermo, 1887).

³² FRANCESCO SCADUTO, *Guarentigie pontificie e relazioni fra Stato e Chiesa (legge 13 maggio 1871). Storia, esposizione e giurisprudenza, critica, documenti, bibliografia*, Utet, Torino, 1889 (prima edizione, Loescher, Torino, 1884), ripubblicata sotto la voce *Santa Sede. (Legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa)*, in *Il Digesto italiano*, XXI, P. I, Torino, 1891, pp. 480-714.

³³ FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia. Manuale*, I-II, Napoli, 1889-1991.

³⁴ FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia. Manuale*, I-II, 2^a edizione riveduta ed ampliata, specialmente delle nuove leggi e giurisprudenza, della bibliografia, e delle fonti del Diritto Canonico del prof. HUEBLER, Fratelli Bocca, Torino, 1892-1894. Da questa edizione saranno tratte le citazioni successive. L'opera conoscerà altre due edizioni: la 3^a con il titolo di *Istituzioni di diritto ecclesiastico*, Roma, 1912-1913 e la 4^a, Cortona, 1923-1925.

nonostante l'approfondimento e l'ampliamento di molte questioni rispetto alla edizione precedente avessero indotto molti a consigliargli il titolo di *Trattato*, e di aver considerato almeno in parte gli appunti espressi dai recensori della prima edizione,³⁵ riguardanti tra l'altro la lunghezza e la suddivisione dei capitoli.³⁶ Ma al di là dell'impostazione formale e delle dimensioni, è senz'altro l'impianto sistematico del *Manuale*³⁷ che ci consente di individuare un'evoluzione nel programma scientifico scadutiano rispetto alla prolusione palermitana. A differenza di quanto affermava nel 1884 rispetto alla necessità metodologica di confrontare sistematicamente la normativa canonica, anche quando non riconosciuta dalla legislazione dello Stato italiano, e quella civile ecclesiastica, nella prefazione della seconda edizione, più completa, del *Manuale* Scaduto dichiara di dispensarsi «dall'esposizione dei diritti emanati dalle Chiese [...] limitandosi a svolgere le disposizioni dello Stato in materia dei culti».³⁸ Pertanto non può non notarsi un'impronta più marcatamente statualista del suo programma scientifico, per dirla con Antonio Guarino,³⁹ e una netta differenziazione del diritto ecclesiastico italiano dai diritti confessionali che appare in linea con il clima storico-politico segnato da un inasprimento dei rapporti con la Chiesa cattolica e dalla conseguente diffusione di un'ideologia laicista e anticlericale.⁴⁰ Anche se, probabilmente, come afferma

³⁵ Sui giudizi espressi dal Ruffini e dal Salvioli riguardo all'aspetto sistematico del *Manuale* di Scaduto e alla sua utilità per i «pratici» del diritto, giudizio ripreso in seguito dal Del Giudice, cfr. SILVIO FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuali e Riviste (1929-1979)*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 111. Più specificamente, sul punto, cfr. ORAZIO CONDORELLI, *Il «diritto ecclesiastico» di Francesco Scaduto nel giudizio di alcuni contemporanei. Note minime su frammenti di ricerca*, nel vol. SALVATORE BORDONALI (a cura di), *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, cit., p. 165 ss. Inoltre l'A. sottolinea, fra l'altro, che «il *Manuale* di Scaduto appare una risposta alla pressante richiesta, proveniente dal mondo della pratica, di uno strumento di lavoro utile per orientarsi nell'ambito di un quadro normativo del quale i contemporanei rilevano unanimemente la caoticità», *op. ult. cit.*, p. 164.

³⁶ FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia. Manuale*, cit., pp. VI-VII.

³⁷ «[...]chiunque si accosti al famoso *Manuale* [di Scaduto] si accorge di trovarsi di fronte ad una trattazione condotta con metodo rigorosamente giuridico-sistematico», MARIO CONDORELLI, *Diritto ecclesiastico e storia giuridica nell'esperienza italiana*, nel vol. *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 127. Sulla sistematica e l'analisi dettagliata del *Manuale* di Francesco Scaduto, cfr. FRANCO EDOARDO ADAMI, *La manualistica italiana tra fine '800 ed inizi del '900*, nel vol. GIOVANNI BATTISTA VARNIER (a cura di), *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2011, specificamente pp. 109-122.

³⁸ FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia. Manuale*, cit., p. 2.

³⁹ ANTONIO GUARINO, *Lo Scaduto dimenticato!*, nel vol. *Quaderni della Scuola di Specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, 7, Jovene, Napoli, 2002, pp. 141-142.

⁴⁰ PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Francesco Scaduto*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, 3, 1942, pp. 13-14: «Francesco Scaduto fu semplicemente un figlio dell'età sua e la sua concezione in tema di rapporti tra Stato e Chiesa e di diritti del potere civile in materia ecclesiastica non fu in sostanza che l'immagine

Cesare Magni tale distinzione può essere ascrivibile ad una scelta dettata da una necessaria graduazione dell'importanza dei vari campi, operata dall'Autore «in considerazione della funzione della disciplina fra gli insegnamenti obbligatori in una Facoltà giuridica»⁴¹. Come sottolinea Amedeo Giannini: «Si esordiva con un'opera italiana tutta, nella impostazione, nella costruzione sistematica, nella elaborazione, che fu definita classica e che si poneva, d'un colpo, degnamente, accanto ai più celebri trattati tedeschi».⁴² Sta di fatto, che il *Manuale* di Scaduto «signoreggiò lungamente tra gli operatori del diritto pre-concordatario», come afferma significativamente Gaetano Catalano.⁴³

Un'ultima osservazione riguarda la terminologia usata da Scaduto, che non parla del diritto della chiesa, ma dei diritti delle chiese, al plurale, ovvero dei diritti delle confessioni religiose, o potremmo dire dei diritti confessionali secondo la denominazione della materia di insegnamento attivata proprio qui a Napoli. Ebbene, tale terminologia è indicativa della concezione di Scaduto che, partendo dai principi di diritto pubblico, considera le Chiese e quindi anche la Chiesa cattolica come associazioni⁴⁴ che in tanto «figurano civilmente in quanto e nel modo in cui sono riconosciute dallo Stato»⁴⁵. La posizione di Scaduto alla quale, come ben noto, si contrappone quella del Ruffini,⁴⁶ si inquadra come ha ben evidenziato Carlo Fantappiè all'interno «della concezione dello Stato-persona, detentore del monopolio del diritto, che afferma la sua sovranità su tutte le associazioni, fondazioni, corporazioni, compresa

e il riflesso fedele di quelle che erano le idee correnti, cento volte ripetute dai nostri maggiori statisti, politici, pubblicisti. [...] Egli non fece cioè in ultima analisi che tradurre in termini giuridici quelli che risultavano l'indirizzo e il comportamento politico sostanziale del nostro Stato in materia ecclesiastica nella sua epoca, o, più precisamente ancora, egli non fece che studiare, interpretare ed elevare a sistema scientifico la legislazione positiva vigente informata a tale indirizzo e comportamento».

⁴¹ CESARE MAGNI, *Il contributo italiano agli studi di diritto canonico ed ecclesiastico negli ultimi cento anni*, nel vol. *Un secolo di progresso scientifico italiano: 1839-1939*, VI, 1939, Società italiana per il progresso delle Scienze, Roma, 1939, p. 363.

⁴² AMEDEO GIANNINI, *Il diritto ecclesiastico in Italia (1860-1944)*, in *Rivista di diritto pubblico*, I, 1944-1946, p. 145.

⁴³ G. CATALANO, *Il contributo di Francesco Scaduto alla nascita ed allo sviluppo del diritto ecclesiastico italiano*, in *Il diritto ecclesiastico*, 4, 1995, p. 849.

⁴⁴ «Essendo la chiesa cattolica considerata fra noi come un'associazione privata, i cui statuti non sieno stati presentati all'approvazione della potestà civile, essi intanto hanno tuttavia efficacia giuridica in quanto non contraddicono alle nostre leggi, o al Diritto pubblico o alla morale», FRANCESCO SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia. Manuale*, I, cit., p. 2.

⁴⁵ FRANCESCO SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico*, cit., p. 10.

⁴⁶ Cfr. MARIO TEDESCHI, *Il contributo di Francesco Ruffini alla nuova scienza del diritto ecclesiastico*; ID., *Il contributo della scienza giuridica italiana nell'ambito del diritto canonico ed ecclesiastico*, entrambi nel vol. *La tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico*, Pellegrini, Cosenza, 2007, pp. 14 ss. e 101 ss.

la chiesa cattolica».⁴⁷ Viene quindi negata ogni specificità, dal punto di vista del diritto dello Stato, alla Chiesa cattolica alla quale in quanto istituzione di diritto pubblico va applicato il diritto comune delle istituzioni.⁴⁸

Il dibattito dottrinale tra Scaduto e Ruffini sarà proseguito dai discepoli di quest'ultimo Falco e Jemolo, e da Domenico Schiappoli, l'allievo di Scaduto che succederà al Nostro sulla cattedra di Napoli.⁴⁹

6. *I rapporti di Francesco Scaduto con gli studenti, gli allievi e i colleghi a Napoli. Pensiero scientifico e attività politica*

L'accenno a Schiappoli, il cui pensiero e produzione scientifica sarà "riletto" da qui a poco dal Professore Varnier, consente di introdurre un breve cenno sui rapporti di Francesco Scaduto con gli allievi, studenti e colleghi dell'Università di Napoli oltre che con le istituzioni culturali napoletane. Fu infatti dal 1899 membro ordinario della *Accademia Pontaniana* e rivestì la carica di Presidente del *Real Albergo dei poveri*. Nel 1892 fu insignito dell'onorificenza di Cavaliere dell'*Ordine della Corona d'Italia*, su proposta del Rettore della Regia Università di Napoli, avvenuta nel 1889.⁵⁰ Ricoprì, inoltre, la carica di Preside della Facoltà di Giurisprudenza negli anni accademici 1890-1891 e 1898-1899.⁵¹

Nella prefazione alla ristampa di *Stato e Chiesa delle due Sicilie*, Jemolo afferma testualmente che «per intere generazioni il diritto ecclesiastico s'identificò con Scaduto, si ridusse anzi ai problemi da lui trattati»,⁵² riferendosi oltre che ai discepoli da lui guidati nella carriera scientifico-accademica – tra cui oltre al napoletano Schiappoli, vanno menzionati Gaspare Ambrosini, futuro presidente della Corte Costituzionale, nonché futuro genero di Scaduto, e Pietro Agostino d'Avack⁵³ –

⁴⁷ CARLO FANTAPPIÉ, *Sulla genesi del diritto ecclesiastico italiano. Il giovane Scaduto tra Firenze e Lipsia*, in *Studi Senesi*, 1, 2003, p. 115.

⁴⁸ FRANCESCO SCADUTO, *Santa Sede*, in *Il Digesto italiano*, XXI/1, Utet, Torino, 1891, p. 688.

⁴⁹ MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 49 ss.

⁵⁰ ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Ministero della Pubblica Istruzione (1882-1890)*, b. 738, fasc. 656. In seguito, sarà insignito dei titoli di Commendatore e Grand'Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia, nonché dei titoli di Cavaliere, Commendatore e Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (cfr. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Ministero Pubblica Istruzione, Dir. Gen. Istruz., Fascicoli personale insegnante e amministrativo*, II versamento-2ª serie, b. 142).

⁵¹ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, *Annuario. Anno Accademico 1963-64*, cit., p. 79.

⁵² ARTURO CARLO JEMOLO, *Introduzione alla riedizione di FRANCESCO SCADUTO, Stato e Chiesa nelle Due Sicilie*, cit., p. 10.

⁵³ ARTURO CARLO JEMOLO nell'*Introduzione alla riedizione di FRANCESCO SCADUTO, Stato e Chiesa nelle*

anche ai «molti altri discepoli che non lo seguirono per le vie dell'insegnamento, [ma] gli restarono tenacemente affezionati [e] lo onorarono dai loro seggi di magistrato e dai loro rinomati studi professionali».⁵⁴

La stima nei confronti del Professore Scaduto, tra l'altro, è testimoniata da un singolare documento a partire dal quale qualche anno fa ho potuto ricostruire un episodio del tutto inedito della sua biografia. Si tratta di *Numero unico* pubblicato proprio “ad iniziativa del comitato degli studenti universitari napoletani” in omaggio al Professore e in appoggio alla sua candidatura politica nel Collegio di Girgenti del 9 giugno 1907.⁵⁵ Si trattava di elezioni suppletive indette a seguito

Due Sicilie, cit., p. 12 considera tra gli allievi di Scaduto anche Vincenzo Del Giudice «che ultimò egli pure il suo insegnamento sulla cattedra di diritto canonico della Università romana». In realtà, Vincenzo Del Giudice (Trani, 1884- Roma 1970) si laurea in Giurisprudenza all'Università di Roma il 12 luglio 1907, probabilmente con Vincenzo Simoncelli, anche se grazie ai rapporti stabilitisi con Nicola Coviello, titolare della cattedra di diritto civile e incaricato dell'insegnamento di diritto ecclesiastico a Catania, ottiene alla morte di questi, nel 1913 l'incarico di diritto ecclesiastico a Catania che conserva fino al 1917-18, come afferma FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, voce *Vincenzo Del Giudice*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 36, 1988. Sottolinea la diretta discendenza di Vincenzo Del Giudice dal Coviello, del quale il Del Giudice pubblicherà postumi i due volumi del *Manuale di diritto ecclesiastico* (Roma 1915-16), MARIO TEDESCHI, *Nicola Coviello cultore di diritto ecclesiastico*, nel vol. *La tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico*, cit., p. 36: «Si deve dire subito che il *Manuale di diritto ecclesiastico* che il Del Giudice darà alle stampe [...] e che avrà ben dieci edizioni, appare notevolmente influenzato da quello del Coviello, dal quale prende certamente avvio, sia per la partizione generale, che per il valore dato ai presupposti canonistici e ad alcuni aspetti particolari, ma soprattutto per l'acutezza delle soluzioni giuridiche, nelle quali il Del Giudice dimostra una diretta discendenza dal Coviello». Nel 1941 Vincenzo Del Giudice succederà a Domenico Schiappoli sulla cattedra di Diritto ecclesiastico all'Università di Napoli dove rimane fino al 1943. Sui rapporti tra Arturo Carlo Jemolo e Vincenzo del Giudice cfr. FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *Arturo Carlo Jemolo e Vincenzo Del Giudice*, in *Jus XXXIX*, 1992, pp. 225-227, in particolare, p. 248 ss.; ID., *Fascismo, antifascismo e concordato in una lettera di Vincenzo Del Giudice ad A. C. Jemolo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1988, pp. 129-133. D'altro canto, l'iscrizione di Del Giudice quale allievo di Scaduto fatta da Jemolo appare ancora più singolare se si leggono le lettere scritte da quest'ultimo all'amico Mario Falco nei periodi relativi allo svolgimento dei concorsi per professore straordinario di Perugia e Sassari dalle quali appare evidente la sua consapevolezza che Del Giudice non avesse un diretto rapporto di scuola accademica con quella di Francesco Scaduto e del suo allievo Domenico Schiappoli. In proposito, cfr. SILVIO FERRARI, *Storia di due concorsi. Arturo Carlo Jemolo e Vincenzo Del Giudice tra Perugia e Sassari*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1994, 1, p. 274. Riguardo al concorso di Catania a cui partecipano ancora una volta sia Jemolo che Del Giudice cfr., inoltre, GAETANO LO CASTRO, *Diritto, storia, dogma in Vincenzo Del Giudice*, in *Il diritto ecclesiastico*, I, 1995, pp. 160-184, in particolare, pp. 161-162.

⁵⁴ ARTURO CARLO JEMOLO, *Introduzione*, cit., p. 12.

⁵⁵ Il *Numero unico* intitolato: *Per il prof. Francesco Scaduto in occasione della sua candidatura politica nel collegio di Girgenti (9 giugno 1907) ad iniziativa del Comitato degli studenti universitari napoletani*, è ora riprodotto in calce a MARIA D'ARIENZO, *Francesco Scaduto candidato al parlamento. Un episodio inedito nella sua biografia*, in *Diritto e Religioni*, 1-2008, pp. 397-408. I 6 fogli, ovvero dodici facciate, contengono oltre alle lettere di personaggi illustri della scienza e della politica attestanti le virtù civili, politiche e private e i meriti scientifici del professore siciliano, anche la prima bibliografia delle opere dello Scaduto pubblicate fino ad allora contenente 93 titoli. La bibliografia riprodotta in GIOACCHINO GUTTUSO, *Guida illustrata di Bagheria*, Bagheria, 1910, pp.105-115 ne enumera 104,

della vacanza del seggio parlamentare dovuto alla scomparsa dell'On. Niccolò Gallo. Elezioni che vennero ripetute per ben cinque volte poiché il candidato avversario di Scaduto, risultato sempre vincente, non aveva ancora l'età prevista dalla legge elettorale dell'epoca per ricoprire il mandato parlamentare. Nonostante la solenne sconfitta di Francesco Scaduto, la ricostruzione dell'intera vicenda elettorale accende delle vere e proprie luci sulle connessioni tra l'attività scientifica e le posizioni politiche del professore siciliano. Difatti la vittoria del candidato avversario fu determinata dall'appoggio consistente dei clericali impegnati più che a far eleggere un candidato realmente portatore dei loro interessi ad ottenere, in realtà, la sconfitta di Scaduto, considerato «anticlericale e divorzista». Tant'è che, come si evince dai giornali dell'epoca, venne diramata una circolare a tutti i parroci e le Casse rurali del collegio di Girgenti in cui si annunciava addirittura la sospensione del *Non expedit* in favore di Gregorio Gallo contro Francesco Scaduto.⁵⁶ Nei diari dello zio del nostro professore siciliano, il Barone Antonio Mendola,⁵⁷ a cui tra l'altro è dedicato il *Manuale*, si legge tuttavia che Scaduto aveva addirittura cercato l'appoggio dei clericali di Girgenti,⁵⁸ ma che le istruzioni della Santa Sede escludevano perentoriamente tale appoggio in virtù di svariate «macchie nere». Tra queste venivano indicate: il fondamento del diritto ecclesiastico propugnato da Scaduto già dalla prolusione palermitana, la dottrina sostenuta che la Chiesa era negli Stati e non gli Stati nella Chiesa; la circostanza di aver partecipato al *Congresso Internazionale del Libero pensiero*, l'associazione legata alla massoneria, tenutosi a Roma nel 1904⁵⁹; infine, di essersi posto a capo di

mentre quella pubblicata da PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Francesco Scaduto*, in *Archivio di diritto ecclesiastico*, IV, 1942, pp. 306-310 ne comprende 182, l'ultimo dei quali è del 1941.

⁵⁶ Cfr. MARIA D'ARIENZO, *op. cit.*, p. 378 ss.

⁵⁷ Le notizie sono tratte dai diari inediti del Barone Antonio Mendola messi gentilmente a disposizione dall'arch. CARMELO ANTINORO, che ringrazio per la cortesia e disponibilità. Il Barone Mendola era lo zio della moglie di Francesco Scaduto, Angela Mendola, figlia del cav. Gaetano e di Maria Teresa Giudice, da cui avrà quattro figli: Gioacchino, Francesca, Gaetano e Antonio. In proposito, cfr., CARMELO ANTINORO, *La famiglia Mendola. Genealogia, nobiltà, possedimenti, attività, opere dal XVII al XX sec.*, Favara (Ag), 2003.

⁵⁸ Diari del barone Antonio Mendola, 13 marzo 1907.

⁵⁹ Sulla Federazione internazionale del Libero pensiero, cfr. PEDRO ALVAREZ LAZARO, *Libero pensiero e massoneria*. Prefazione di ALDO ALESSANDRO MOLA, Gangemi, Roma, 1990. Il riferimento alla partecipazione di Francesco Scaduto al *Congresso Internazionale del Libero pensiero*, anche se impreciso, poiché si tenne a Roma e non a Napoli, come invece riportato nei Diari del Barone ANTONIO MENDOLA, sembrerebbe avvalorare la tesi circa l'identità dell'autore dell'opuscolo intitolato: *Stato fascista Chiesa e scuola*, pubblicato a Roma nel 1929, sotto lo pseudonimo *Ignotus*, prospettata da CARLO FANTAPPIÉ, *Francesco Scaduto e il Concordato lateranense. Dalla polemica di «Ignotus» sul monopolio della formazione dei giovani alle lezioni universitarie inedite del 1930-1931*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 1995, pp. 307-341.

un comizio *pro divorzio*, mentre si dibatteva alla Camera la relativa legge.⁶⁰ Non è superfluo ricordare che Scaduto nel 1882 aveva pubblicato un volume dal titolo: *Il divorzio e il cristianesimo in Occidente. Studio storico*⁶¹ con cui indirettamente si forniva un supporto teorico alle iniziative della Sinistra italiana per l'introduzione del divorzio in Italia.⁶² Pertanto, come risulta evidente, il pensiero scientifico del Nostro non era disgiunto dall'impegno sociale a favore della diffusione delle idee liberali e in un certo senso anche dall'impegno politico. Difatti rivestì importanti cariche amministrative: dal 1903 al 1921 fu Consigliere provinciale per la provincia di Girgenti e dal 1921 al 1923 Presidente dello stesso Consiglio; fu eletto, inoltre, consigliere comunale di Roma nel 1914, conservando tale carica fino al 1920.

Anche se non verrà mai eletto in Parlamento, coronò il suo desiderio di partecipazione alla vita politica nazionale con la nomina a senatore del Regno, il 1 marzo 1923. Il *Numero unico* pubblicato dagli studenti napoletani, tuttavia, oltre che per la vicenda politico-elettorale, costituisce un'importante testimonianza non soltanto dell'empatia che Scaduto riusciva ad instaurare con i giovani nelle aule universitarie, ma anche dei numerosi attestati di stima, di amicizia, e di comunanza di idee anche politiche con molti colleghi della stessa Università nonché dell'ambiente culturale di Napoli. Tra gli attestati di stima pubblicati sul giornale spiccano i nomi di Ludovico Mortara, di Nicola e Leonardo Coviello, di Michelangelo Schipa, di Augusto Graziani, di Benedetto Croce, di Carlo Fadda, naturalmente di Domenico Schiappoli.⁶³ Di particolare interesse risulta inoltre l'intervento di Pasquale Fiore, ricordato ieri dal Professor Pagano, che considera la presenza di Francesco Scaduto in Parlamento «di sommo interesse nazionale» al fine di difendere quei principi proclamati dai Governi liberali nel loro programma palese, ma sempre più disattesi nella politica dei fatti ispirata alla segreta tendenza ad una vagheggiata conciliazione con la Chiesa. Viene riconosciuta, pertanto in Francesco Scaduto una garanzia posta a difesa dei principi liberali rispetto a qualsiasi forma di compromesso politico. Sta di fatto che il liberale Francesco Scaduto, nel 1929 da senatore

⁶⁰ Dal 1867 al 1881 erano stati presentati diversi progetti di legge relativi all'introduzione dell'istituto del divorzio in Italia. In proposito, cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato negli ultimi cento anni*, Einaudi, Torino, 1990³, pp. 336-339.

⁶¹ Pellas, Firenze, 1882.

⁶² Cfr., in proposito, CARLO FANTAPPIÉ, *Sulla genesi del diritto ecclesiastico italiano*, cit., p. 95: «È un'operetta militante, che intende fornire, almeno indirettamente, un supporto storico alle iniziative parlamentari della Sinistra per l'introduzione del divorzio in Italia».

⁶³ Gli altri Professori dell'Università di Napoli sono: V. Bassani; F. Milone; S. Cugia; P. Malerba; F. De Luca; D. Giura; I. Petrone; L. Ferrara; M. Barillari; G. Amellino; D. Pisapia; A. Montefusco; G. Semmola; M. Oto.

votò i Patti Lateranensi e nel 1932 si iscrisse al Partito Nazionale Fascista.⁶⁴

Nel 1912, dopo il suo trasferimento nella Regia Università di Roma, Francesco Scaduto è nominato «professore emerito» della Regia Università di Napoli.⁶⁵

Considerazioni conclusive

Giungendo alla conclusione, vorrei osare una ultima riflessione.

La fortunata occasione che mi è stata riservata di rileggere il pensiero scientifico e l'insegnamento di Francesco Scaduto proprio qui all'Università di Napoli, che può vantare il merito di aver avviato lo sviluppo della disciplina di diritto ecclesiastico, mi ha suggerito di non esitare a formulare un auspicio, ovvero che in un prossimo futuro, magari non troppo lontano, il legame tra la statura scientifica e accademica del Maestro e la Facoltà di Giurisprudenza possa riacquistare una visibilità concreta e tangibile, così che insieme ai nomi di Giorgio Arcoleo, Carlo Fadda, Nicola Coviello, Enrico Pessina anche quello di Francesco Scaduto possa essere ricordato, attraverso l'intitolazione di un'aula, come una tra le figure accademiche che hanno reso e rendono prestigiosa l'Università "Federico II" di Napoli. Non è un caso, tra l'altro, che il nuovo statuto epistemologico della disciplina di diritto ecclesiastico si sia sviluppato proprio a Napoli, grazie all'insegnamento di un professore siciliano, innervandosi sulla tradizione giurisdizionalista che ha caratterizzato il Meridione,⁶⁶ dove i problemi soprattutto di natura patrimoniale riguardanti le censuazioni dei beni ecclesiastici erano già stati affrontati, senza tuttavia eccessiva efficacia, dalla legislazione borbonica.

L'insegnamento di Francesco Scaduto nell'Università napoletana costituisce, pertanto, il primo tronco – l'altro sarà quello del piemontese Ruffini – su cui si svilupperanno i rami delle diverse scuole della disciplina che avranno proprio in esponenti di origine meridionale i maggiori rappresentanti.

⁶⁴ ARCHIVIO STORICO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Archivio dell'Unione Nazionale Fascista del Senato*, b.1, fascicolo 2, n. 37: copia di lettera del 17 agosto 1932 del segretario del PNF, Achille Starace al sen. Pietro Fedele, relativa all'iscrizione al PNF del senatore Francesco Scaduto. L'inventario analitico del fondo dell'UNSF è pubblicato nel vol. *Il totalitarismo alla conquista della Camera alta. Inventari e documenti dell'Unione nazionale fascista del Senato e delle Carte Suardo. Con un saggio di Emilio Gentile*, Rubbettino, Soveria Mannelli, s.d., ma 2002. Negli elenchi che corredano il volume, pp. 150-151 e 236-237, Francesco Scaduto risulta iscritto all'UNSF il 5 giugno 1932 e al PNF nel settembre dello stesso anno.

⁶⁵ R. D. 21 gennaio 1912.

⁶⁶ LUIGI DE LUCA, *Il concetto del diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico*, cit., p. 125-126; PIETRO GISMONDI, *Il nuovo giurisdizionalismo italiano. Contributo alla dottrina della qualificazione giuridica dei rapporti tra Stato e Chiesa*, Giuffrè, Milano, 1946, p. 50-51; RENATO BACCARI, *op. cit.*, p. 4; ORAZIO CONDORELLI, *Tra storia e dogmatica: momenti e tendenze dello studio e dell'insegnamento del diritto canonico in Italia (secoli XIX-XX)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2004, p. 919.